

ATTO N. DD 6917

DEL 20/12/2021

Rep. di struttura DD-UA2 N. 279

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**DIPARTIMENTO TERRITORIO, EDILIZIA E VIABILITA'
DIREZIONE TERRITORIO TRASPORTI**

OGGETTO: COMUNE DI BORGARO TORINESE – VARIANTE PARZIALE DENOMINATA “9-02 CASCINA TORRAZZA” AL P.R.G.C. VIGENTE – PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITA' ED OSSERVAZIONI

Premesso che per il **Comune di Borgaro Torinese** la **strumentazione urbanistica** risulta la seguente:

- è dotato di P.R.G.C. approvato con Decreto Ministeriale n. 2145 del 1 ottobre 1971, successivamente modificato con Variante Generale approvata con Deliberazione Giunta Regionale n. 53-27631 del 23/08/1983, alla quale sono state apportate n. 5 Varianti Strutturali di approvazione regionale;
- ha approvato n. 26 Varianti Parziali al P.R.G.C. ai sensi dell'articolo 17 della L.R. 56/77;
- ha approvato con Deliberazione C.C. n. 23 del 28/03/2019 la Variante Strutturale n. 9 di informatizzazione e aggiornamento della carta di sintesi, con cui si è provveduto all'aggiornamento della cartografia anche a seguito dell'istituzione del Comune di Mappano;
- ha adottato con Deliberazione C.C. n. 62 del 02/11/2021 il Progetto preliminare della Variante parziale denominata “9-02 Cascina Torrazza” al PRGC vigente, ai sensi del comma 5, art. 17, L.R. 56/77 e s.m.i., trasmesso alla Città Metropolitana mediate PEC in data 07/11/2021 con nota prot. 10433 (ns. prot. 118751 e 118762 del 08/11/2021) per il pronunciamento di compatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento, ed integrato con la trasmissione degli elaborati dapprima su supporto informatico CD in data 10/11/2021 (risultato non leggibile) e poi su chiavetta USB in data 17/11/2021;
(Prat. n. VP-028/2021);

i **dati socio-economici e territoriali** che caratterizzano il Comune sono:

- popolazione: 4.553 abitanti nel 1971, 8.548 abitanti nel 1981, 10.544 abitanti nel 1991, 12.754 abitanti nel 2001 e 13.620 abitanti nel 2011, dati che confermano l'incremento costante della popolazione;
- superficie territoriale di 1.433 ettari di pianura, dei quali 1.404 ettari presentano pendenze inferiori al 5% e 29 ettari hanno pendenze comprese tra il 5% ed il 20%; per quanto attiene la Capacità d'Uso dei Suoli, 1.044 ettari appartengono alla Classe II, pari a circa il 73% del territorio comunale e 38 ettari sono caratterizzati dalla presenza di aree boscate;
- il territorio comunale è ricompreso nella Zona Omogenea 4 della Città Metropolitana di Torino denominata “AREA METROPOLITANA TORINESE NORD” ai sensi dell'articolo 27 dello Statuto;



Città metropolitana di Torino

- risulta compreso nell'Ambito di approfondimento sovracomunale dei centri urbani n. 1 denominato "AMT-NE" di cui all'articolo 9 delle N.d.A. del PTC2, quale " ... riferimento territoriale più adeguato per concertare e cogliere le opportunità di collocazione delle attività produttive, l'insediamento di "centralità" di carattere sovracomunale, la collocazione e realizzazione di servizi "sovracomunali" migliorando la loro accessibilità a residenti e possibili fruitori, la proposta e realizzazione di reti di connessione materiale ed immateriale utili a raggiungere l'obiettivo della città diffusa.";
- insediamenti residenziali: è individuato dal PTC2, ai sensi dell'articolo 23 delle N.d.A., tra i Comuni con consistente fabbisogno abitativo sociale;
- è individuato dal P.T.C.2 come "Centro Storico di tipo D di interesse Provinciale"
- insediamenti produttivi: il PTC2 individua ambiti produttivi di II livello;
- infrastrutture viarie e di trasporto:
 - è attraversato dalla Tangenziale Nord di Torino, dalla Superstrada Torino – Aeroporto Caselle, dalle Strade Provinciali n. 2 di Germagnano, n. 223 di Santa Cristina, n. 267 di Lombardore, n. 711 di Villaretto, n. 9 di Altessano e n. 501 della Reggia;;
 - è attraversato dalla linea ferroviaria Torino - Caselle - Ciriè - Lanzo – Ceres;
 - il Comune è servito dal Sistema Ferroviario Metropolitano (SFM) ed è attraversato dalla linea Tori no-Ceres
 - è interessato dalla presenza di 11 Km di piste ciclabili;
- assetto idrogeologico del territorio:
 - è attraversato, lungo il confine con Venaria Reale, dal Torrente Stura di Lanzo che presenta dinamiche idrogeologiche ad elevato rischio rispetto al quale il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del Fiume Po (P.A.I.), approvato con D.P.C.M. del 24/05/2001 e pubblicato sulla G.U. n. 183 dell'8 agosto 2001, individua aree in fascia A (89 ha), B (83 ha) e C (85 ha); di particolare rilevanza va considerata l'erosione spondale lungo la riva sinistra dello Stura, in località Collaretto;
- tutela ambientale:
 - l'Area Protetta Regionale Istituita "Parco Regionale La Mandria" (zona preparco) che interessa una superficie comunale di 50 ettari;

dato atto che il Comune di Borgaro Torinese è adeguato al Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI);

preso atto delle motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione comunale a modificare il P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 62 del 02/11/2021 di adozione della Variante parziale in questione;

rilevato che, nello specifico, il Progetto Preliminare della Variante Parziale denominata "9-02 Cascina Torrazza", adottato con la deliberazione testé citata e con i relativi allegati tecnici, è finalizzato alla modifica della destinazione urbanistica dell'isolato delimitato dalle Vie Costituente, Pietro Micca, Torino e dalla Piazza Vittorio Veneto da "complessi di non recente impianto privi di interesse ambientale e documentario" ad "aree per servizi comunali";

preso atto che per quanto attiene la Verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS), ai sensi della L.R. 56/77 e s.m.i., del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e della D.G.R. n. 25-2977 del 29/02/2016, l'Amministrazione comunale ha deciso di avviare il procedimento integrato "in maniera contestuale", accompagnando il progetto preliminare della Variante parziale al PRGC con l'elaborato denominato "Rapporto preliminare di assoggettabilità a Vas". Detto documento, insieme alla Deliberazione di adozione ed agli elaborati della Variante, sono stati messi a disposizione dell' "Unità Speciale VAS, VIA,

AIA” del Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale della Città Metropolitana quale Soggetto con Competenze Ambientali (SCA);

dato atto che, ai sensi dell’articolo 17, comma 7 della L.R. 56/1977 come modificato dalla L.R. n. 3/2013, la Deliberazione C.C. n. 62 del 02/11/2021 di adozione del progetto preliminare della Variante parziale denominata “9-02 Cascina Torrazza” al P.R.G.C. vigente:

- “... contiene la puntuale elencazione delle condizioni per cui la variante è classificata come parziale ...”;
- contiene il prospetto numerico che evidenzia “... la capacità insediativa residenziale del PRG vigente, nonché il rispetto dei parametri di cui al comma 5, lettere c), d), e) e f), riferito al complesso delle varianti parziali precedentemente approvate e a eventuali aumenti di volumetrie o di superfici assentite in deroga ...”;

considerato che il termine perentorio per il pronunciamento di compatibilità scade in data 22/12/2021;

tenuto conto che ricade esclusivamente sull'Amministrazione comunale la responsabilità sui contenuti degli Atti trasmessi, come precisati nell'articolo 17, L.R. n. 56/1977 (così come modificata dalla L.R. n. 3/2013), costituenti la Variante Parziale;

vista la L.R. n. 56 del 5 dicembre 1977 “Tutela ed uso del suolo”, modificata e integrata dalle LL.RR. n. 3/2013 e n. 17/2013 ed in particolare il comma 7 dell’articolo 17, in cui è specificato che: “... contestualmente all’avvio della fase di pubblicazione, [da parte dell’Amministrazione Comunale] la deliberazione medesima è inviata alla provincia o alla città metropolitana che, entro quarantacinque giorni dalla ricezione, si pronuncia in merito alle condizioni di classificazione come parziale della variante, al rispetto dei parametri di cui al comma 6, nonché sulla compatibilità della variante con il PTCP o il PTCM o i progetti sovracomunali approvati...”;

dato atto che la Città Metropolitana di Torino può esprimere osservazioni e proposte sui contenuti della Variante medesima, ai sensi dell’art. 17 comma 7 della L.R. n. 56/1977, così come modificato dalla L.R. n. 3 del 25/03/2013, in quanto soggetto portatore di interessi diffusi;

dichiarato che non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Città Metropolitana, né con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell’Ente;

esaminato il vigente Piano Territoriale di Coordinamento, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21 luglio 2011, pubblicata sul B.U.R. n. 32 del 11 agosto 2011 ed in particolare le disposizioni delle Norme di Attuazione immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti degli interventi settoriali e dei privati: articolo 8 “Misure di salvaguardia e loro applicazione”; comma 5, articolo 26 “Settore agroforestale”; commi 1 e 3 articolo 39 “Corridoi riservati ad infrastrutture”; articolo 40 “Area speciale di C.so Marche”; comma 2, articolo 50 “Difesa del Suolo”;

Visti:

- la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante “Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni dei Comuni”, così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;

- l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;
- che tra le funzioni fondamentali della Città Metropolitana, definite dalla Legge 56/2014 è compresa la Pianificazione Territoriale Generale ai sensi della lettera b), comma 44, articolo 1 della citata legge;
- che alla Città Metropolitana di Torino compete il ruolo, in tema di coordinamento dell'attività urbanistica dei comuni ed in particolare: "Ai fini del coordinamento e dell'approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dai comuni, la provincia [ora Città Metropolitana] esercita le funzioni ad essa attribuite dalla regione ed ha, in ogni caso, il compito di accertare la compatibilità di detti strumenti con le previsioni del piano territoriale di coordinamento." (Cfr. comma 5, art. 20, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267);
- lo Statuto della Città Metropolitana di Torino, approvato ai sensi del comma 9, art. 1, Legge 56/2014, dalla Conferenza Metropolitana in data 14 aprile 2015, con deliberazione prot. n. 9560/2015, entrato in vigore il 1 giugno 2015;
- l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e l'art. 45 dello Statuto Metropolitan, con i quali si assegna la competenza all'adozione del presente provvedimento al Dirigente;
- il Decreto del ViceSindaco n. 454-12570/2019 dell'20/11/2019 con il quale si "dispone che la formulazione di giudizi in materia di pianificazione territoriale e urbanistica, espressi ai sensi della L.R. 56/77 e s.m.i., dalla Città Metropolitana su atti concernenti nuovi Piani regolatori e loro Varianti è in capo: - alla Direzione, competente in materia di pianificazione territoriale e urbanistica, in caso di pronuncia di compatibilità o di incompatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento";
- il Decreto del Sindaco Metropolitan n° 95 del 30/7/2021 con cui si attribuisce all'Ing. Giannicola Marengo l'incarico dirigenziale "per lo svolgimento dei compiti di staff ... al Dirigente della Direzione Territorio Trasporti"

DETERMINA

1. **che**, ai sensi dell'articolo 17 comma 7 della L.R. n. 56/1977 così come modificato con L.R. n. 3 del 25/03/2013, il progetto preliminare della Variante parziale denominata "9-02 Cascina Torrazza" al P.R.G.C. vigente del Comune di Borgaro Torinese, adottato con deliberazione C.C. n. 62 del 02/11/2021, non presenta incompatibilità con il vigente Piano Territoriale di Coordinamento, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21/07/2011 e con i progetti sovracomunali, precisando che la suddetta Variante non si pone in contrasto con le disposizioni delle Norme di Attuazione del P.T.C. immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti degli interventi settoriali e dei privati: articolo 8 "*Misure di salvaguardia e loro applicazione*"; comma 5 dell'articolo 26 "*Settore agroforestale*"; commi 1 e 3 dell'articolo 39 "*Corridoi riservati ad infrastrutture*"; articolo 40 "*Area speciale di C.so Marche*" e del comma 2 dell'articolo 50 "*Difesa del*

suolo";

2. **di formulare**, in merito al Progetto Preliminare di Variante Parziale denominata “9-02 Cascina Torrazza” al P.R.G.C. vigente (ai sensi dell’art. 17 L.R. 56/77) adottato dal Comune di Borgaro Torinese, le seguenti osservazioni:
- **Elaborati**: Si ricorda la necessità di predisporre gli elaborati della Variante parziale in modo da consentire di comprendere in modo pieno ed inequivoco il contenuto della Variante stessa: l’assenza dell’elaborato “*Norme di attuazione geologico-tecniche generali e schede di piano*” richiamato nella scheda normativa 101, ancorchè non oggetto di modifiche, rende difficoltosa la comprensione e la valutazione delle varianti introdotte per gli aspetti di pericolosità geologica;
 - **Relazione geologico tecnica**: dall’elaborato “*Relazione geologico tecnica*” pag. 3-4 emerge che l’area oggetto della Variante ricade in parte in classe di rischio geologico IIIb3. Considerato che le introducendo modifiche urbanistiche ammettono la destinazione dell’area a “*verde attrezzato (va), parcheggi (p) e servizi sociali (s)*”, come da scheda normativa 101 (Allegato D alla Relazione Illustrativa), senza definire nel dettaglio la collocazione delle medesime sull’area, si ritiene necessario:
 - dimostrare che le opere realizzabili rispettano le prescrizioni riportate nel paragrafo “*Conclusione e aspetti prescrittivi*” di pag. 16 dell’elaborato “*Relazione geologico tecnica*” per la classe IIIb3 (tipologie di opere, non altrimenti localizzabilità delle stesse, ecc.);
 - prescrivere, qualora non già indicato in elaborati del PRGC vigente non trasmessi a questa Direzione, il divieto di realizzare strutture edilizie nell’area ricadente in classe di rischio geologico IIIb3;
 - integrare la scheda normativa 101 con l’obbligo di ottemperare alle prescrizioni del sopra citato paragrafo “*Conclusione e aspetti prescrittivi*” della “*Relazione geologico tecnica*” ed a eventuali altre indicazioni riportate nel medesimo elaborato;
 - integrare la Relazione geologico tecnica con esplicita dichiarazione di compatibilità delle modifiche previste dalla Variante con le classi di rischio geologico in cui ricade l’area;
 - risolvere l’incongruenza (verosimilmente dovuta ad un errore materiale) nell’indicazione delle classi di rischio geologico (I – IIa - IIa2) riportate nella Relazione geologico tecnica;
 - **Capacità insediativa**: la vigente scheda normativa 101 attribuisce all’area oggetto di Variante la destinazione residenziale oltre al terziario. Considerata la volontà di cambiare la destinazione dell’intero ambito in area per Servizi comunali, occorre aggiornare in diminuzione la capacità insediativa residenziale del vigente PRGC, riportando il valore rivisto del suddetto parametro nella eventuale Deliberazione C.C. di approvazione della Variante e negli elaborati della stessa. Per quanto attiene lo stralcio della destinazione terziaria, si rammenta la necessità di aggiornare il valore delle “*Superfici territoriali relative ad attività economiche*” in base a cui viene calcolato il limite di incremento per le Varianti Parziali di cui all’art. 17 comma 5 lett. f) della L.U.R.;
 - **Compatibilità acustica**: dall’elaborato “*Verifica di compatibilità acustica*” pag. 10 emerge che all’area oggetto di Variante viene assegnata una classe III “Aree di tipo misto” in luogo della vigente classe II “Aree ad uso prevalentemente residenziale”. Occorre pertanto procedere alla revisione del Piano di Classificazione Acustica secondo i disposti dell’art. 7 della L.R. 52/2000, ed in particolare del comma 6 bis che ne disciplina la modifica ove attuata in sede di variante degli strumenti urbanistici.
 - **Usi civici**: occorre integrare gli elaborati della Variante verificando la eventuale presenza di usi civici sulle aree oggetto di modifica;
 - **Rilievi formali** sull’enunciato dell’atto di adozione della Variante a cui si suggerisce di porre rimedio nell’eventuale Deliberazione C.C. di approvazione:
 - si segnala una incongruenza relativa alla citazione dell’elaborato “*Verifica di Compatibilità Acustica*”, richiamato nel testo dell’atto come “*Valutazione di compatibilità acustica*”;

- in conformità al Regolamento attuativo del Ppr emanato con D.P.G.R. n°4/R del 22/3/2019 occorre dichiarare espressamente "*il rispetto delle disposizioni cogenti e immediatamente prevalenti e di tutte le altre norme del Ppr*" in luogo di: "*[la variante] rispetta le disposizioni cogenti e immediatamente prevalenti ed è coerente con obiettivi, indirizzi e direttive che riguardano le componenti interessate*"
 - Firma degli elaborati: gli elaborati urbanistici non risultano firmati dal professionista incaricato ma solamente dal Sindaco, dal Segretario Comunale e dal Responsabile del Procedimento, mentre la relazione geologico tecnica e la verifica di compatibilità acustica risultano firmati esclusivamente dal professionista estensore. Si ricorda che gli elaborati della Variante vanno sottoscritti dal Sindaco, dal Segretario Comunale, dal Responsabile del Procedimento e dai tecnici/professionisti incaricati (anche nel caso di documenti informatizzati), in modo da garantire la piena rispondenza tra gli atti pubblicati e quelli trasmessi agli Enti interessati;
 - VAS: la Direzione "Unità Speciale VAS, VIA, AIA" del Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale della Città Metropolitana, in qualità di Soggetto con competenze ambientali e in ragione dei contenuti della Variante, ha ritenuto di non esprimersi in merito alla Verifica di Assoggettabilità alla V.A.S.. Trova pertanto attuazione, in caso di mancata espressione del parere, quanto previsto alla lettera j.1 "Procedimento integrato per l'approvazione delle Varianti parziali al PRG: fase di verifica di assoggettabilità e pubblicazione "in maniera contestuale", capitolo 2, della D.G.R. n. 25-2977 del 29/02/2016 - "In caso di silenzio l'iter procede"
3. **di trasmettere** al Comune di Borgaro Torinese la presente determinazione per i successivi provvedimenti di competenza.

Torino, 20/12/2021

IL DIRIGENTE (DIREZIONE TERRITORIO TRASPORTI)
Firmato digitalmente da Giannicola Marengo